

**Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica legale ed economico-aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgs n. 50/2016**

## Capitolato tecnico prestazionale



## INDICE

Art. 1 - Contesto normativo e regolamentare.....	3
Art. 2 - Premessa .....	4
Art. 3 - Oggetto .....	4
Art. 4 - Importo dell'appalto.....	6
Art. 5 - Modalità di esecuzione.....	6
Art. 6 - Esecuzione del contratto .....	7
Art. 7 - Durata del servizio e cronoprogramma.....	8
Art. 8 - Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e oneri per la sicurezza.....	8
Art. 9 - Cauzione definitiva .....	9
Art. 10 - Pagamenti.....	9
Art. 11 - Verifica di conformità dei servizi svolti.....	9
Art. 12 - Incompatibilità ed obblighi di comportamento .....	10
Art. 13 - Penalità .....	10
Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante .....	10
Art. 15 - Variazioni entro il 20%.....	11

## Art. 1 - Contesto normativo e regolamentare

1. Le procedure sottese all'acquisizione dei servizi, cui il presente capitolato è finalizzato, sono governate dal contesto normativo e regolamentare del settore dei contratti pubblici che, a mero titolo non esaustivo è rappresentato da:
  - i. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
  - ii. Delibera ANAC n. 1005, del 21 settembre 2016 *"Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*;
2. Per ciò che attiene il settore specialistico dell'acquisizione il contesto normativo e regolamentare è quello relativo al trasporto pubblico locale e può essere riassunto, ancorché in forma non esaustiva, dai seguenti atti:
  - i. Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
  - ii. (2014/C 92/01) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
  - iii. D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm. ed ii.;
  - iv. DPCM 11 marzo 2013 *"Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*;
  - v. D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*
  - vi. Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*;
  - vii. Autorità di Regolazione dei Trasporti Delibera n. 49 2015 – *"Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento"*;
  - viii. Autorità di Regolazione dei Trasporti Delibera n.83 2016 – *"Procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015."*
  - ix. DGR Puglia 1 luglio 2013, n. 1221 di riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi ai sensi dell'art. 34 octies del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012;
  - x. DGR Puglia 1453 del 2 agosto 2013 di autorizzazione alla prosecuzione dei contratti regionali dei servizi ferroviari e automobilistici in essere;
  - xi. DGR Puglia 1991 del 29 ottobre 2013 di adozione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228;

- xii. DGR Puglia 949 del 20 maggio 2014 e DGR 2491/2014 di ripartizione della somma di 18.000.000 € destinata, con l'art. 30 della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 45, agli Enti Locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018.
- xiii. DGR Puglia 676 del 2 aprile 2015 di adozione delle proposte di Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e di Piano Triennale dei servizi 2015-2017;
- xiv. DGR Puglia n. 598 del 26 aprile 2016 di Approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e Piano Triennale dei Servizi 2015-2017;
- xv. DGR Puglia n. 2086 del 21 dicembre 2016 "*Linee guida per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di bacino del Trasporto Pubblico Locale – Approvazione*";
- xvi. DGR Puglia n. 795 del 17 aprile 2015 "*DGR 1991/2013, DGR 1518/2014- Carta unica dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale*";

## Art. 2 - Premessa

1. L'A.Re.M., (di seguito anche "Agenzia"), in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Puglia (di seguito anche "Regione") approvato con DCS n. 74/2016 del 28/12/2016 e finalizzato alla realizzazione di attività di *assistenza tecnico specialistica, legale ed economico-finanziaria* legate alle funzioni programmatiche della Regione in materia di trasporto pubblico locale, intende procedere all'affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dei processi di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
2. Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico-prestazionale hanno lo scopo di definire i requisiti dei servizi oggetto di acquisizione, le modalità, la qualità e i tempi di erogazione degli stessi.

## Art. 3 - Oggetto

1. Oggetto del presente capitolato tecnico-prestazionale è l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico-specialistica legale ed economico-aziendale finalizzati a garantire l'idoneo supporto agli uffici dell'Agenzia e della Regione Puglia in ordine a:
  - a. individuazione dei contenuti legali, economici, finanziari, gestionali ed in materia di investimenti del/dei capitolato/i di gara a corredo della procedura di acquisizione/concessione dei servizi di trasporto pubblico e degli investimenti previsti, oltre alla predisposizione dei relativi documenti;
  - b. individuazione dei contenuti legali, economici, finanziari, gestionali ed in materia di investimenti del/dei bando/i di gara/e (o lettera/e d'invito) inerenti le procedure di acquisizione/concessione dei servizi di trasporto pubblico e degli investimenti previsti, oltre alla predisposizione dei relativi documenti;
  - c. individuazione dei contenuti legali economici, finanziari, gestionali ed in materia di investimenti del/dei contratto/i di servizio pubblico inerenti i servizi di trasporto pubblico e gli investimenti previsti, oltre alla predisposizione dei relativi documenti;
  - d. proposte operative relativamente alle modalità di assegnazione e messa a disposizione dei beni; la definizione metodologia di stima dei valori di subentro e/o dei canoni di locazione e/o del *terminal value* degli investimenti;
  - e. individuazione dei contenuti legali, economici, finanziari, gestionali in materia misure di incentivazione da prevedere nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio pubblico;

- f. proposta di algoritmi per la determinazione della tariffa integrata del trasporto pubblico, di modelli di *clearance* e dei necessari supporti regolamentari e contrattuali, volti a definire un meccanismo di integrazione tariffaria, con particolare riferimento alle soluzioni di integrazione tra più modalità e tra più operatori, per i servizi di trasporto pubblico pugliese;
  - g. analisi delle tempistiche necessarie, analisi e definizione delle modalità e condizioni giuridiche ed economiche dell'eventuale trasferimento all'aggiudicatario del personale in servizio presso il gestore; l'acquisizione e sistematizzazione degli accordi per la contrattazione decentrata; le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto del personale da trasferire;
  - h. proposta di schemi di accordo commerciale, clausole contrattuali e pertinenti modificazione agli strumenti normativi regionali, volte a definire un modello integrato di tariffazione, con particolare riferimento alle soluzioni di integrazione tra più modalità e tra più operatori, per i servizi di trasporto pubblico pugliese;
  - i. individuazione di un set di indicatori descrittivi delle performance economiche, gestionali e finanziarie delle procedure di affidamento e dei contratti di servizio pubblico su cui è possibile calibrare un processo di valutazione di offerte in una procedura competitiva;
  - j. supportare la Regione Puglia nella predisposizione della bozza di Linee guida per la redazione dei piani economici finanziari (pef), nonché del piano economico finanziario e nel piano economico finanziario simulato;
  - k. definire, attraverso apposite analisi di sostenibilità degli scenari di affidamento, anche attraverso benchmark nazionali ed europei, differenti modellizzazione del pef per l'analisi preliminare, per gli scenari obiettivo e per il monitoraggio del pef del contratto di servizio durante la durata contrattuale;
  - l. predisposizione di un piano di monitoraggio dei contratti di servizio sulla base degli indicatori descrittivi delle performance economiche, gestionali e finanziarie dei contratti stessi;
  - m. analisi delle condizioni legislative e regolamentari in riferimento alle eventuali rinegoziazione dei vigenti contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale;
  - n. supportare la Regione Puglia nei rapporti con gli Enti sub-regionali, con lo Stato e con le Autorità indipendenti di regolazione;
  - o. revisione, modifica e/o nuova formulazione della normativa regionale, degli atti pianificatori/programmatori e/o d'indirizzo in genere, predisponendo le bozze di tali atti;
  - p. redazione di studi e/o alla stesura di tutti gli altri atti ritenuti necessari perché la Regione possa procedere all'esercizio dei relativi poteri, compresi i pareri legali;
2. I servizi richiesti, così come descritti al precedente p.to 1, saranno forniti attraverso un'obbligazione di risultato apprestando l'organizzazione, di tipo imprenditoriale, dei mezzi necessari, con assunzione, in capo al soggetto fornitore, del rischio di esecuzione del servizio stesso.
  3. Al fine di garantire l'intero processo, l'Agenzia, di concerto con la Regione Puglia, provvederà alla costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolgerà anche l'Appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato.



## Art. 4 - Importo dell'appalto

1. Il valore dell'appalto al lordo del ribasso d'asta è stabilito, a corpo, in **euro 86'400,00** (euro ottantaseimilaquattrocento/00), comprensivo degli oneri previdenziali, oltre iva di legge, ed è comprensivo di ogni altro onere inerente l'espletamento del servizio.
2. L'importo del servizio, a base d'asta, è determinato dalla sommatoria dei prodotti fra, tariffe giornaliere stimate di progetto ed il relativo numero di giornate/uomo; a ciò è aggiunto il 8 % di spese generali.
3. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici attribuiti dalla commissione giudicatrice.
4. I servizi inerenti il presente appalto dovranno essere nei modi e termini previsti dal presente capitolato.

## Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. Tutti i prodotti, prototipi, banche dati, elaborati grafici e descrittivi, nonché tutti gli altri atti eventualmente realizzati, anche in bozza, durante le fasi di fornitura del servizio:
  - i. sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Ente;
  - ii. dovranno essere consegnati in formato aperto ed editabile e/o in "codice sorgente" ove necessario;
  - iii. dovranno essere corredati, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, realizzazione e sintesi utile alla comprensione degli stessi elaborati nonché alla corretta interpretazione ed utilizzo da parte dell'Ente;
2. Tutti i contenuti dovranno essere coerenti con la normativa nazionale e regionale, con gli indirizzi, con le Linee guida e con gli atti regolatori di settore.
3. Il servizio dovrà essere fornito da un soggetto che dedichi, all'esecuzione dello stesso e ne garantisca la disponibilità per l'Agenzia per tutta la durata del contratto, un team composto almeno da:

**n. 1 esperto senior:** laureato in economia, con esperienza nella fornitura di servizi professionali forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche sui temi inerenti la predisposizione dei bilanci, l'applicazione dei principi contabili internazionali, l'applicazione dei principi di contabilità regolatoria con esplicito riferimento al settore del trasporto pubblico locale, la stesura di piani di investimento per l'acquisizione di beni essenziali dedicati all'esercizio del trasporto pubblico locale, la stesura di piani economici finanziari a supporto di concessione di servizi pubblici di trasporto, la *due diligence* regolatoria, finanziaria e fiscale per soggetti fornitori di servizi di trasporto pubblico locale, le tematiche inerenti la valutazione del *terminal value*, (o del valore residuo o e del valore di subentro) degli investimenti nei casi di subentro e la valutazione del valore di subentro dei beni essenziali per i servizi pubblici locali. Dovrà inoltre possedere specifica esperienza nel rapporto con le Autorità indipendenti (AGCM, ART e ANAC);

**n. 1 esperto senior:** laureato in giurisprudenza, con esperienza nella fornitura di servizi professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, sui temi inerenti il diritto amministrativo, il diritto dell'unione Europea, disciplina della concorrenza, degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche di servizi con particolare riferimento al settore del trasporto pubblico locale, disciplina del lavoro con esplicito riferimento alle clausole di salvaguardia sociale nei subentri tra gestori di servizi pubblici locali. Inoltre dovrà possedere specifica esperienza nel rapporto con le Autorità indipendenti (AGCM, ART e ANAC), nonché comprovata esperienza legata alle relazioni con la Commissione europea e con la Corte di Giustizia europea;



4. L'intero processo di fornitura del servizio dovrà essere caratterizzato da un elevato livello di flessibilità in ordine alla disponibilità a condividere date, orari, mezzi e modalità riferiti agli incontri di coordinamento del gruppo di lavoro, cui il soggetto fornitore del servizio dovrà partecipare presso il luogo indicato dall'Agenzia.
5. I processi attivati, le elaborazioni e gli atti proposti dovranno evidenziare la compatibilità con i vigenti strumenti normativi, regolatori e di indirizzo, ad ogni livello di governo, in materia di mobilità e trasporti.
6. Non sono previsti compensi aggiuntivi e/o rimborsi, nemmeno a titolo di parziale ristoro per qualsiasi onere sostenuto dal fornitore connesso alle proprie trasferte e/o del proprio personale dipendente presso la sede dell'Ente, intendendosi tali oneri interamente e forfettariamente compresi nell'offerta economica formulata dallo stesso fornitore, indipendentemente dal numero delle trasferte effettuate e/o dalla distanza da ricoprire.
7. Tutti i materiali prodotti dovranno essere coerenti, relativamente agli aspetti grafici, di layout e di comunicazione, con il manuale d'identità visiva della Regione Puglia di cui alla DGR 1905 del 15/10/2013 e dovranno riportare il logo dell'Agenzia.
8. Ove ritenuto necessario l'Agenzia potrà richiedere la stampa a colori, anche attraverso plotter grafico, degli elaborati prodotti durante le fasi di fornitura del servizio.
9. Il soggetto fornitore si impegna inoltre affinché:
  - a) Con riferimento all'articolazione temporale delle attività e al cronoprogramma proposto dovrà essere individuata una modalità di fornitura del servizio idonea a minimizzare i ritardi sui "percorsi critici" del cronoprogramma.
  - b) La fornitura del servizio sia connotata da evidenti e quantificabili contenuti innovativi inerenti l'intero processo di fornitura con specifico riferimento alle condizioni di flessibilità del framework di riferimento nonché legislazione/regolazione di settore e/o agli altri Atti, anche pianificatori, di natura economico-finanziaria e contabile che dovessero comportare il riadattamento dei contenuti di riferimento della fornitura stessa.
  - c) In tutti gli aspetti della fornitura del servizio siano introdotti particolari, evidenti e distinguibili riferimenti alla sostenibilità sociale, ambientale ed economico finanziaria inerenti l'intero ciclo di vita delle scelte di governance e/o delle misure proposte.
  - d) Il processo di fornitura del servizio sia improntato sul progressivo coinvolgimento degli stakeholder di settore con il fine di attivare procedimenti di co-pianificazione.
  - e) Il servizio preveda un affiancamento continuo del gruppo di lavoro Regione Puglia-AREM ed una presenza in loco mirata a garantire la presenza alle riunioni di coordinamento, secondo il calendario stabilito e comunicato di volta in volta. A questo fine dovranno essere garantite, durante il periodo di esecuzione del servizio, almeno 200 giornate/uomo il cui importo unitario onnicomprensivo, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, è stato stimato pari a €. 400,00/giornata/uomo.

## **Art. 6 - Esecuzione del contratto**

1. L'Agenzia nominerà, tra i propri dipendenti, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sovrintenderà all'attuazione operativa delle attività oggetto del servizio in acquisizione.
2. Il soggetto fornitore del servizio dovrà inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento dell'attività di esecuzione del contratto e collaborare a tutte le necessarie attività di rendicontazione, di verifica del

servizio reso nonché di verifica del cronoprogramma.

3. Per ogni attività e per ogni giornata/uomo prestata il soggetto fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, apposito *time-sheet* funzionale alla puntuale descrizione degli impegni attivati, del tempo impegnato e delle risorse coinvolte. Lo stesso *time-sheet* sarà utilizzato per la certificazione della verifica del servizio reso.

## **Art. 7 - Durata del servizio e cronoprogramma**

1. L'avvio del servizio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, sarà attivato, di concerto con l'A.Re.M., attraverso sottoscrizione di apposito verbale e durerà dodici mesi.
2. Durante il periodo previsto per l'espletamento del servizio è individuata la seguente tempistica di massima relativa alle verifiche di regolare esecuzione, pro-quota, delle attività previste:
  - i. entro i 90 giorni successivi all'avvio del servizio dovrà essere verificata l'esecuzione di almeno il 30% delle attività previste;
  - ii. entro i 180 giorni successivi all'avvio del servizio dovrà essere verificata l'esecuzione di almeno l'80% delle attività previste;
  - iii. entro un anno dall'avvio del servizio, lo stesso dovrà essere completato.
3. È oggetto di valutazione dell'offerta un cronoprogramma di dettaglio, in relazione alle particolari metodologie proposte per l'esecuzione del servizio che, tuttavia, rispetti i vincoli temporali e di esecuzione di cui al presente articolo.
4. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica alla quale andrà allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta contenente: la descrizione delle attività svolte, l'elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione all'Agenzia e/o alla Regione, il *time-sheet* relativo al periodo di fornitura di interesse opportunamente ripartito per ciascuna professionalità indicata, nonché lo stato di avanzamento delle prestazioni.

## **Art. 8 - Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e oneri per la sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
2. Il soggetto fornitore risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Agenzia, alla Regione Puglia o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
3. L'appalto non comporta rischi di sicurezza da attività interferenziali trattandosi di servizi assimilabili a quelli di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 26, D.lgs. 81/2008. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali, pari a zero euro, dovrà essere indicato e controfirmato in calce all'offerta economica.
4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'offerente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## Art. 9 - Cauzione definitiva


1. Prima della stipula del contratto l'affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio.
2. La cauzione deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'importo della cauzione sarà calcolato nella misura stabilita dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## Art. 10 - Pagamenti

1. L'A.Re.M. corrisponderà all'Appaltatore due pagamenti in acconto corrispondenti agli stati di avanzamento, parametrati al numero di giornate uomo prestate, maturati in occasione delle scadenze temporali riferite al 90° ed al 180° giorno successivo l'avvio del servizio.
2. I pagamenti in acconto che saranno corrisposti in occasione del 1° e del 2° stato di avanzamento, commisurati alla misura della prestazione eseguita, non potranno comunque eccedere rispettivamente il 30% e il 50% dell'importo contrattuale.
3. I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica di avvenuta e corretta esecuzione degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato previa acquisizione di tutto il materiale prodotto pro-quota, le eventuali rendicontazioni e certificazioni del caso e previa verifica della conformità al contratto dei servizi resi finalizzati all'emissione del certificato la regolare esecuzione delle attività svolte ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

## Art. 11 - Verifica di conformità dei servizi svolti

1. La verifica di conformità avrà luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi affidati e si concluderà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dei servizi svolti ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.



## **Art. 12 - Incompatibilità ed obblighi di comportamento**

1. L'appaltatore ed i suoi dipendenti, nell'ambito dell'espletamento dei servizi affidati, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti dell'A.Re.M. approvato con determinazione n. 3/2014 del 3/2/2014, in quanto compatibili, dando atto che eventuali violazioni costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto senza oneri a carico dell'ente.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia e/o dell'Agenzia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

## **Art. 13 - Penalità**

1. In caso di mancato rispetto dei termini di espletamento dei servizi affidati e/o per il ritardato od inefficace adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è fissata nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale.
2. Oltre alle penali di cui ai due punti precedenti, l'Appaltatore risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Agenzia.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
4. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

## **Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - i. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - ii. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare dati, procedure, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del fornitore, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - iii. nell'esclusivo interesse dell'Agenzia, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità della forniture in oggetto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
2. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per esso stesso e che siano ritenute opportune dall'Agenzia.

## **Art. 15 - Variazioni entro il 20%**

1. L'Appaltatore, nei casi elencati dal precedente articolo, è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente capitolato tecnico, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.
2. In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Bari, li.....

L'Appaltatore

Il rappresentante Legale dell'A.Re.M.

